

# Comune di PALOMONTE

## Provincia di Salerno

Prot. 2429

Il 30.03.2016

31 MAR. 2016

Alla Corte dei Conti della Regione Campania

Sezione regionale di controllo

Via Ammiraglio F. Acton, 35

80133 NAPOLI

p.c. Al Consiglio Comunale

### SEDE

**OGGETTO: Relazione sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.**

#### PREMESSO CHE:

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "Coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato" gli Enti Locali avviano un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31.12.2015, tenendo in considerazione una serie di criteri di analisi;

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali guida per procedere alla stesura del piano/processo di razionalizzazione:

- a) Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al proseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) Sopprimere le società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quelli dei dipendenti;
- c) Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenerne i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative renumerazioni;

Tanto premesso in ottemperanza a quanto sancito dall'ultimo capoverso del comma 612, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il sottoscritto Sindaco del Comune intestato espone la seguente relazione.

In seguito alla emanazione della norma questa amministrazione ha adottato i seguenti atti:

1. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32, del 30.11.2015;



I principi a cui si è ispirata l'azione di questa amministrazione, contenuti nella norma di che trattasi sono stati:

1. (comma. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettevano strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) potevano realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiedeva la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non poteva avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale fossero pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviavano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa recavano il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni venivano comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procedeva alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società potevano concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove avevano sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiavano di vantaggi fiscali se procedevano allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Andavano inoltre tenuti presente i seguenti punti:

- *Nel caso di scioglimento, da deliberare entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.*
  - *Se lo scioglimento riguardava una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui erano realizzate e nei quattro successivi.*
  - *Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni fosse avvenuta ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui fossero realizzate e nei quattro successivi.*
- 

- *L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguardava sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.*
- *In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% doveva essere riconosciuto il diritto di prelazione.*

Come è riscontrabile nel piano allegato gli obiettivi posti da conseguire entro il 31/12/2015 attraverso la deliberazione del consiglio Comunale n. 32, del 30.11.2015, che potessero prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni, erano i seguenti:

1) GAL TANAGRO S.C.A.R.L.

Loc. Braida 84021 BUCCINO (SA)

Forma giuridica: Società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro;

Oggetto Sociale: promuove lo sviluppo e la realizzazione di progetti a vantaggio di tutti i soci, degli Enti Locali partecipi.

Capitale Sociale Euro 10.320,00;

Quota Sociale 7.5%

La società essendo stata costituita esclusivamente per fini mutualistici, concentra le proprie iniziative a sostegno dello sviluppo economico e sociale dei partecipanti al GAL.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria nella società, non ricorrendo le fattispecie di cui al comma 611 della legge 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione.

OLTRE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA A SUO TEMPO VERSATA NON RISULTANO ULTERIORI COSTI A CARICO DELL'ENTE

2) SVILUPPO SELE TANAGRO S.R.L.

Via Ponte Oliveto C/O Comunità Montana 8420 Oliveto Citra (SA)

Forma Giuridica Società a Responsabilità Limitata;

Oggetto Sociale: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (soggetto Responsabile del Patto Sele Tanagro).

Capitale Sociale 12.276,00

Quota Sociale 4,51%

OLTRE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA A SUO TEMPO VERSATA NON RISULTANO ULTERIORI COSTI A CARICO DELL'ENTE

La società già SPA ora SRL sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo Economico (infrastrutture) svolge attività di assistenza Tecnica e gestionale del Patto Territoriale Sele Tanagro;

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società, non ricorrendo le fattispecie di cui al comma 611 della legge 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione, ed al fine di non vanificare i risultati conseguiti nella promozione dello sviluppo produttivo dell'Area del Sele e del Tanagro in quanto essa deve assicurare, per volontà espressa dalle Amministrazioni Locali partecipate, le attività fino alla completa rendicontazione e liquidazione finale degli interventi gestiti sia in ambiente pubblico che privato.

### 3) GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE SCARL

Largo Padre Pio snc 84020 Laviano (SA)

Forma Giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata.

Oggetto Sociale: Attività di altre organizzazione associate.

Capitale Sociale: euro 150.000;

Quota: 3%.

### OLTRE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA A SUO TEMPO VERSATA NON RISULTANO ULTERIORI COSTI A CARICO DELL'ENTE

La società ha come scopo principale la promozione dello sviluppo locale e non ha scopo di lucro meglio dettagliato nell'atto costitutivo.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, non ricorrendo le fattispecie di cui al comma 611 della legge 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare la presente attività.

### Altre partecipazioni e associazionismo

La partecipazione a Consorzi o altre "forme associative", di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non rientrano nella casistica disciplinata dalla normativa in argomento.

Responsabile del procedimento di razionalizzazione è il Rag. Ernesto Cruoglio.

Il presente documento, viene inviato alla sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Campania e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'area

'Amministrazione Trasparente, sottosezione di 1° livello denominata: "enti controllati" – società partecipate.

Il Sindaco

Dr. Pietro CAPORALE

